



**News n. 53 del 19 giugno 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La terza sezione del Consiglio di Stato porta all'attenzione dell'Adunanza plenaria la questione della completezza o meno della disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. e dell'applicabilità, nel processo amministrativo, del meccanismo di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c.

**Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 4 giugno 2025, n. 4837 – Pres. De Nictolis, Est. Pescatore**

**Giustizia amministrativa – Impugnazioni in genere – Procura alle liti rilasciata all'estero – Nullità – Sanatoria in base alla disciplina del codice di procedura civile – Deferimento all'Adunanza plenaria**

*Vanno rimesse all'Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto:*

- a) "se la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. sia completa o contenga una lacuna da colmare mediante ricorso al c.p.c.";*
- b) "se la previsione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c. può ritenersi espressione di un principio generale applicabile al giudizio innanzi al giudice amministrativo". (1)*

(1) I. – Con l'ordinanza in oggetto la terza sezione del Consiglio di Stato porta all'attenzione dell'Adunanza plenaria la questione della completezza o meno della disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. e dell'applicabilità, nel processo amministrativo, del meccanismo di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c.

II. – Il collegio, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa (avente ad oggetto la legittimità del silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull'istanza presentata da un cittadino francese allo scopo di ottenere il rilascio di una garanzia preventiva di non estradizione negli Stati Uniti di America ai sensi degli artt. 697 e 698 c.p.p.) ed aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Governo degli Stati Uniti, ha proceduto con lo scrutinio dell'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per nullità della procura alle liti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 40, comma 1, lettera g), 44, comma 1, lettera a) e 101 comma 1 c.p.a. a mezzo della quale sempre il governo statunitense ha dedotto che:

- nel caso di specie la procura notificata unitamente al ricorso in appello risulta dichiaratamente rilasciata in Francia (ove l'appellante risiede) ma è stata autenticata dal difensore italiano;

- ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995 ("Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana"), la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana (*lex loci*) (v. Cass. civ., sez. un., ord., 13 febbraio 2008, n. 3410, in *Foro it.*, rep. 2008, *Procedimento civile*, n. 91; in senso conforme: Cass. civ., sez. I, ord., 19 luglio 2018, n. 19321; sez. III, ord., 15 novembre 2017, n. 26951, in *Foro it.*, rep. 2017, *Procedimento civile*, n. 120);

- in applicazione del suddetto principio, la procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, mentre non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, considerato che il potere di autenticazione di quest'ultimo non si estende oltre i limiti del territorio nazionale;

- è inoltre esclusa la possibilità di rinnovazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e il suddetto vizio determina l'inesistenza, con impossibilità di sanatoria, anche della notificazione eseguita in proprio dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53.

A detta eccezione l'appellante ha replicato evidenziando che:

- il rilievo sollevato dalla controparte è irrilevante, in quanto la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione integra una forma di "autenticazione minore", la quale non implica né che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che egli assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia la procura (v. Cass. civ., sez. III, ord., 5 luglio 2024, n. 18381, in *Foro it.*, rep. 2024, *Prova documentale*);

- in ogni caso, l'eventuale difetto di valida procura, anche ove riconosciuto come tale, può essere sanato dal deposito, effettuato dall'appellante nel presente grado, di una nuova valida procura autenticata innanzi a notaio francese, a conferma e piena ratifica di tutta l'attività difensiva sin qui svolta. Ha, quindi, prodotto tale nuova procura, completa di traduzione asseverata.

A fronte di tali deduzioni e sopravvenienze il collegio, preso atto che le circostanze in fatto poste a fondamento dell'eccezione di difetto di procura sono pacifiche e incontestate, ha osservato quanto segue:

a) è certamente nulla la procura allegata e notificata unitamente al ricorso in appello; ciò in quanto:

a1) pacifico, in diritto, è il principio per cui ai sensi dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale;

a2) poiché il difensore italiano ha un potere di autenticazione limitato al territorio nazionale, necessariamente la procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede (così Cass. civ., sez. I, ord., 15 giugno 2022, n. 19334; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2018, n. 16050,

in *Foro it.*, rep. 2018, *Cassazione civile*, n. 216; Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2008, n. 27282, in *Foro it.*, 2008, *Procedimento civile*, n. 90);

a3) non può condividersi la tesi dell'autografia della sottoscrizione quale forma di "autenticazione minore", in quanto l'art. 2703 comma 2 c.c. prevede che "l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive";

a4) ne consegue che – dovendo la validità del mandato essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della *lex loci* (cit. art. 2703 c.c.) – è indispensabile che dalla sua formulazione "siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale" (Cass. civ, sez. I, 27 luglio 2021, in *Foro it.*, rep. 2022, *Proprietà industriale*, n. 56);

a5) in applicazione del medesimo principio si è anche affermato che una procura alle liti conferita all'estero e dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l'attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell'atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass. civ., sez. I, ord., 25 novembre 2022, n. 34867, in *Foro it.*, rep. 2022, *Cassazione civile*, n. 136);

b) residua, pertanto, l'ulteriore questione dell'applicabilità o meno al giudizio amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. ("*Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione*"), rispetto alla quale vengono anche in rilievo:

b1) l'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a., il quale stabilisce che il ricorso deve contenere "la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale";

b2) l'art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a., il quale stabilisce che l'assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende il ricorso nullo (e quindi inammissibile);

b3) l'art. 101, comma 1, c.p.a. il quale prevede che l'appello deve contenere l'indicazione "della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado";

c) sulla portata applicativa dell'art. 182 comma 2 c.p.c. si registrano orientamenti contrastanti, trasversali alle diverse sezioni del Consiglio di Stato, in quanto un primo indirizzo si esprime in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 182 comma 2 c.p.c. al processo amministrativo (così nelle diverse sezioni: Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2024 n. 9391; sez. IV 3 settembre 2024 n. 7370; sez. II, 11 marzo 2024, n. 2311; sez. V, 17 ottobre 2022, n. 8837; sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; sez.

V, 3 giugno 2021, n. 4253; sez. III, 27 novembre 2020, n. 7441; sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283, in Foro it., Rep. 2019, Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pubblica amministrazione, n. 459; sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; sez. III, 2 maggio 2018, n. 2606; sez. V, 27 febbraio 2018 n. 1178; sez. V, 5 aprile 2016 n. 1331; sez. V, 25 febbraio 2016 n. 773; ; sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1119); mentre un secondo indirizzo si esprime in senso contrario alla suddetta estensione (così nelle diverse sezioni: Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2025 n. 1935; sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8092; sez. III, 13 maggio 2024 n. 4275; sez. III, 19 aprile 2024, n. 3550; sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1691; sez. IV, 3 gennaio 2024, n. 108; sez. VII, 25 ottobre 2023, n. 9241; sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887; sez. V, 15 marzo 2021, n. 2160; sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8340; sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922); nel dettaglio:

c1) il primo indirizzo ritiene applicabile l'art. 182 comma 2 c.p.c. in forza del rinvio esterno che l'art. 39, comma 1, c.p.a. fa alle *"disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali"*; tuttavia, dalla lettura dei citati precedenti giurisprudenziali non emerge una compiuta verifica di compatibilità dell'art. 182 c.p.c. con le norme del processo amministrativo, né una specifica indagine circa portata di *"principio generale"* - quindi *"estensibile"* ai sensi dell'art. 39 c.p.a. - della regola dettata dall'art. 182 comma 2 c.p.c. e neppure risulta affrontato il tema dell'esistenza di una lacuna del processo amministrativo che giustifichi tale richiamo; viene invece reiteratamente affermato che:

- il vizio della procura concerne la capacità processuale (ovvero la titolarità da parte del difensore del potere di proporre la domanda) e non invece la legittimazione ad agire (riguardante la prospettazione del soggetto assistito dal difensore come titolare del diritto o dell'interesse azionato);

- per tale ragione esso è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti;

- tale sanatoria non può essere impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c. secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, perché questo limite attiene alle decadenze sostanziali (sancite cioè per l'esercizio del diritto e dell'azione ex art. 2964 e ss. del c.c.) e non a quelle che si esauriscono nel processo (Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822, cit.);

- una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto tra le norme applicabili *"conduce a sottolineare come, a voler seguire la tesi opposta, vi sarebbe una seria compromissione del diritto di difesa dell'odierno appellante"* (Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2020, n. 7441, cit.);

- *"l'art. 182 comma 2 c.p.c., infatti, nel rimettere al Giudice la possibilità - e non l'obbligo - di concedere termine per il deposito tardivo della procura, mira esattamente a permettere una valutazione delle circostanze che hanno condotto il difensore a proporre il ricorso senza aver ancora ottenuto rituale procura. E tali circostanze, su cui il primo Giudice esprimerà la propria valutazione, sono quelle che avevano indotto a formulare la richiesta, come*

detto, già nel ricorso introduttivo” (Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2020, n. 7441, cit.);

c2) Il secondo indirizzo evidenzia al contrario che:

- l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo il quale, a differenza di quello civile (che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti), impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8092, cit.);

- è da escludersi anche che il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. sia compatibile con i principi propri del processo amministrativo, in quanto la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione;

- l’ulteriore principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale;

- è vero poi che ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.c. *“la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”*: ma il terzo comma della medesima disposizione aggiunge che tale regola *“non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”*, come appunto nel caso del ricorso per cassazione e del ricorso al giudice amministrativo;

- nel medesimo senso rileva la previsione dell’art. 40 c.p.a. (ma il discorso è estendibile anche all’art. 101 c.p.a., per quanto riguarda il ricorso in appello), poiché la regola ivi fissata - per cui il ricorso sottoscritto dal solo difensore deve indicare l’esistenza della procura speciale - lascia intendere che questa deve esistere prima del ricorso stesso e non può essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell’originario difensore);

- la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, anche perché detto potere concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità;

- diversamente opinando, si consentirebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice del processo amministrativo, qual è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell’azione di annullamento;

- anche nel processo civile, laddove è richiesta la procura speciale, come nel già menzionato caso del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), l’art. 182, comma 2, c.p.c. è ritenuto pacificamente inapplicabile (Cass. civ., sez. III,

ord. 12 febbraio 2024, n. 3832; Cass. civ., sez. II, ord., 31 ottobre 2024 n. 28153);

- d'altra parte, non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost., ord., 28 giugno 1985 n. 191, in *Foro it.*, rep. 1985, *Lavoro (rapporto di)*, n. 2365), oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento;

- il legislatore può pertanto regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, purché non ne siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività (Corte cost., 18 maggio 1989 n. 251, in *Foro it.*, 1989, I, 2700; Corte cost., ord., 19 gennaio 1988 n. 38, in *Foro it.*, 1989, I, 932 (m); Corte cost., 18 giugno 1979 n. 49);

- anche da ultimo la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore può discrezionalmente conformare gli istituti processuali (v. ex multis, Corte cost., 10 luglio 2019, n. 172, in *Foro it.*, rep. 2020, *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, n. 83; Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160, in *Foro it.*, 2019, I, 3843, nonché in *Riv. dir. proc.*, 2020, 807, con nota di SANDULLI; Corte cost., 6 giugno 2019 n. 139, in *Foro it.*, 2019, I, 2644; Corte cost., 13 marzo 2019 n. 45, in *Foro it.*, 2019, I, 3466 nonché in *Giur. it.*, 2019, 917 (m), con nota di LAMBERTI; Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 225, in *Foro it.*, rep. 2019, *Diritti politici e civili*, n. 324 nonché in *Giur. costit.*, 2018, 2600, con nota di GASPARI; Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77, in *Foro it.*, 2019, I, 97; Corte cost., 20 novembre 2017, n. 241 in *Foro it.*, 2018, I, 444, con nota di GENTILE; Corte cost., 4 maggio 2017, n. 94, in *Foro it.*, 2017, I, 2952, con nota di TRAVI nonché in *Giur. costit.*, 2017, 967, con nota di SCOCA e in *Dir. proc. amm.*, 2018, 1069, con nota di MARRA) nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l'azione (tra le tante, Corte cost., 13 marzo 2019, n. 45 in *Foro it.*, 2019, I, 3466; Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 6 in *Foro it.*, 2018, I, 373 nonché in *Dir. proc. amm.*, 2018, 1102, con nota di TRAVI; Corte cost., 4 maggio 2017, n. 94, cit.; Corte cost., 4 giugno 2014, n. 155 in *Foro it.*, 2014, I, 2633, con nota di PERRINO), "con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (v., ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)" (Corte cost., 30 maggio 2016, n. 121 in *Foro it.*, rep. 2016, *Tributi in genere*, n. 1527);

- d) la sezione deferente, pur prestando adesione in linea di principio agli argomenti addotti dal secondo dei due indirizzi sopra richiamati, in quanto maggiormente coerenti con la disciplina della procura speciale e del regime decadenziale del processo amministrativo, ravvisa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che deve, per ragioni di certezza, essere rimesso alla decisione dell'Adunanza

plenaria; invero, il numero di decisioni sopra menzionate rende evidente la dimensione quantitativa del contrasto di giurisprudenza, che impatta su un numero rilevante di contenziosi davanti al giudice amministrativo, sempre più connotato, specie in taluni settori quali i pubblici appalti e l'immigrazione, da parti processuali aventi sede o residenza all'estero;

- e) per tutte le considerazioni che precedono sono rimesse all'Adunanza plenaria le questioni di diritto indicate in massima apparendo le medesime rilevanti ai fini della decisione della controversia anche in ragione dell'intervenuto decorso del termine lungo per l'eventuale riproposizione dell'appello.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- f) in generale, sul meccanismo di rinvio "esterno" di cui all'art. 39 c.p.a. la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

f1) sotto il profilo sistematico, l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile nel processo amministrativo, per il tramite dell'art. 39 c.p.a., presuppone la doppia verifica che ci sia una lacuna nel c.p.a. e che la disposizione richiamata sia espressione di un principio generale o sia compatibile con il c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 in Foro it., 2025, III, 133 (oggetto di News UM n. 118 del 2024); Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4 in Foro it., 2024, III, 121 nonchè in Dir. proc. amm., 2024, 389 (m), con nota di PARISI (oggetto di News UM n. 38 del 2024); siffatta previsione consente l'applicazione del c.p.c. attraverso gli strumenti dell'*analogia legis* e dell'*analogia iuris* di cui all'art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c., ma la circostanza che una disposizione del processo civile sia espressione di un principio generale non giustifica di per sé sola l'estensione del principio processualcivilistico al processo amministrativo o il suo utilizzo come criterio ermeneutico; nel dettaglio:

- la regolamentazione di una fattispecie concreta mediante i principi generali piuttosto che mediante disposizioni puntuali, è consentita dall'ordinamento positivo solo: i) quando i principi siano gerarchicamente sovraordinati e siano pertanto prevalenti a prescindere da una lacuna dell'ordinamento (ad es. i principi eurounitari); ii) quando vi sia una lacuna normativa da colmare (*analogia iuris ex art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.*); iii) quando una legge stabilisca espressamente che i principi da essa enunciati prevalgono sulle sue regole puntuali o ne costituiscono criterio esegetico, come si verifica, ad esempio, con l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, cit.);

- il c.p.c. non è una fonte del diritto sovraordinata al c.p.a. e che nessuna disposizione del c.p.a. affida ai principi del processo civile una valenza di canone esegetico del c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, cit., in relazione all'applicazione dell'art. 105 c.p.a.);

- la diretta applicabilità delle disposizioni processuali civili al processo amministrativo è consentita nelle sole ipotesi in cui il primo ordinamento esprima principi generali che non rinvengono nel secondo una sufficiente ed esaustiva declinazione regolatoria (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, in *Foro it.*, 2015, III, 265, con nota di TRAVI nonchè in *Dir. proc. amm.*,

2016, 205, con nota di PERFETTI, TROPEA; Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4, in Foro it., 2015, III, 265, con nota di TRAVI; Cons. Stato, Ad. plen., ord., 10 dicembre 2014, n. 33 in Foro it., 2015, III,);

- ove la controversia abbia ad oggetto posizioni di interesse legittimo, l'impianto sistematico del codice di procedura civile non può essere automaticamente trasposto nel processo amministrativo, dovendo i meccanismi di intervento adattarsi alle specificità strutturali di ciascuna tipologia di giudizio; diversamente, quando è chiesta la tutela di un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, si applicano senz'altro le regole ed i principi desumibili dal codice di procedura civile (Cons. Stato, Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15 in Foro it., 2024, III, 601, con nota di TRAVI, oggetto di News UM n. 111 del 2024, fattispecie relativa alla disciplina dell'intervento in giudizio);

f2) quanto al valore della legge delega per la stesura del c.p.a., se è pur vero che l'art. 44, comma 1, l. n. 69 del 2009 individua tra le finalità del riassetto delle norme del processo amministrativo quella "*di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali*", è anche vero che tale criterio della legge delega ha richiesto al legislatore delegato di effettuare una ricognizione e una trasposizione dei principi generali del processo all'interno del processo amministrativo, anche alla luce della pregressa prassi giurisprudenziale utilizzata al fine di colmare lacune della legge processuale amministrativa, e quindi individuando i principi generali del processo civile già ritenuti applicabili al processo amministrativo prima dell'entrata in vigore del c.p.a.; in ogni caso, una volta esercitata la delega, i principi del processo civile possono regolare quello amministrativo solo alle condizioni stabilite dall'art. 39 c.p.a., ossia in presenza di una lacuna (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16, cit.);

g) in particolare, in forza del rinvio "esterno" ex art. 39 c.p.a., la giurisprudenza ha ritenuto applicabili al processo amministrativo le seguenti disposizioni del c.p.c.:

g1) l'art. 391-bis che, il quale, pur avendo ad oggetto la disciplina del procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce della Corte di cassazione, risulta applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato in quanto compatibile col c.p.a. ed espressivo di un principio generale di semplificazione processuale (Cons. Stato, Ad. plen., decr. coll., 17 giugno 2024, n. 13, oggetto di News UM n. 61 del 2024; Cons. Stato, Ad. plen., decr., 3 gennaio 2023, n. 1, in Foro it., 2023, III, 333, oggetto di News UM n. 31 del 2023);

g2) l'art. 155 nel suo complesso (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 17, in Foro it., 2016, III, 530), e unitamente all'art. 2963, comma 4, c.c. (Cons. Stato, Ad. plen., 12 settembre 2022, n. 12, in Foro it., rep. 2024, Giustizia amministrativa, oggetto di News US n. 100 del 2022; e Cons. Stato, Ad. plen., 3 settembre 2022, n. 11 in Foro it., 2022, III, 564) relativamente: i) alle modalità di computo del termine lungo per impugnare; ii) alla esclusione del giorno 1° settembre di ogni anno quale nuovo *dies a quo* da non considerare nel decorso del termine processuale;

- g3) l'art. 358, relativamente alla consumazione del potere di impugnazione (Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2022, n. 6, in Foro it., 2022, III, 591, oggetto di News US n. 52 del 2022);
- g4) gli artt. 99 e 112 c.p.c. (unitamente all'art. 2907 c.c.), relativamente al principio della domanda, al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al principio della rilevabilità d'ufficio di talune "grandi" questioni afferenti al rito o al merito (Cons. Stato. Ad. plen., 24 aprile 2015, n. 5, cit.; 13 aprile 2015, n. 4, cit.);
- g5) l'art. 34, relativamente allo spostamento di competenza per ragioni di connessione (Cons. Stato, Ad. plen., ord., 25 giugno 2012, n. 23, in Foro it., Rep. 2012, Giustizia amministrativa, n. 344; Cons. Stato, Ad. plen., ord., 16 novembre 2011, n. 20, in Foro it., 2012, III, 8);
- g6) l'art. 81, relativamente alla individuazione dell'amministrazione destinataria della notificazione del ricorso in caso di contenzioso inerente ad appalti aggregati (Cons. Stato., Ad. plen., sent. non def., 18 maggio 2018, n. 8, in Foro it., rep. 2018, Giustizia amministrativa, n. 222);
- g7) l'intera disciplina dell'istituto dell'intervento in giudizio dettata dal c.p.c., allorché la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi (Cons. Stato, Ad. plen., sent. non def., 29 ottobre 2024, n. 15, cit.);
- h) sono state, invece, sempre in giurisprudenza, ritenute non applicabili al processo amministrativo le seguenti disposizioni del c.p.c.:
- h1) l'art. 152, comma 2, non risultando dimostrata l'esistenza di una lacuna nella disciplina della sospensione del processo amministrativo perché in tale materia si applicano direttamente le norme del c.p.c. alla stregua del richiamo puntuale operato dall'art. 79 c.p.a., fra cui l'art. 297, comma 1, c.p.c. (Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4, cit.);
- h2) l'art. 136, recante la disciplina delle modalità tecniche delle comunicazioni di cancelleria, non potendosi qualificare la stessa come principio generale, anche perché l'introduzione di forme di trasmissione digitale di avvisi di segreteria postula la predisposizione di un sistema informatico tecnicamente capace di utilizzare strumenti elettronici di comunicazione (Cons. Stato, Ad. plen., ord., 10 dicembre 2014, n. 33, cit.);
- h3) l'art. 45, in quanto tale norma si limita a disciplinare, su richiesta officiosa del giudice, il conflitto negativo virtuale di competenza (Cons. Stato, Ad. plen., 9 marzo 2011, n. 2, in Foro it., rep. 2011, Giustizia amministrativa, n. 334);
- h4) l'art. 354, in quanto la disciplina dell'annullamento con rinvio della sentenza del T.a.r. è racchiusa interamente nell'art. 105 c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, cit.);
- i) in dottrina, sul rinvio cd. "esterno" ex art. 39 c.p.a. si veda D. DALFINO, *Disposizioni di rinvio e principî generali*, in *Foro it.*, 2010, V, 228 ss.